



CITTA' DI MESSINA
Dipartimento Servizi Ambientali
Servizio Ambiente e Sanità
Via Argentieri 14

protocollo@pec.comune.messina.it - protocollogenerale@comune.messina.it

REGISTRATO AL N. 69
delle Ordinanze dell'Anno
- 7 LUG 2022
IL CAPO UFFICIO <i>[Signature]</i>

OGGETTO: Politiche del mare - Disciplina delle aree demaniali marittime e delle attività fruibili all'interno del litorale balneabile compreso tra le località Ponte Gallo e Giampileri Marina. Stagione balneare 2022

IL SINDACO

Visto

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- la L.R. 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;
- il D.D.G. n. 476 del primo giugno 2007 (Disciplina delle attività delle strutture balneari);
- il D.D.G. n. 309689 del 21 dicembre 2009 (Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali);
- il D.A. 32/GAB del 19 aprile 2010 (Avviso pubblico richieste ex art. 36 del Codice della navigazione, procedure e modalità di pubblicità);
- il D.A. 95/GAB del 4 luglio 2011 (Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana);
- la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2010), ed in particolare l'articolo 11;
- il D.A. 49/GAB del 23 febbraio 2012 (Programma di attività sportive e ricreative destinate ai soggetti diversamente abili);
- la delibera della Giunta regionale n. 397 del 12 ottobre 2012 (Rinnovo delle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana. Applicabilità della proroga disposta dall'art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25);
- l'articolo 34-duodecies del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto in sede di conversione dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, che sposta al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 3/2016:

- a) ai concessionari del demanio marittimo *“é consentito il mantenimento delle strutture balneari per*

tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive" (comma 4);

b) *"le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere"* (comma 4);

c) ai fini dell'esercizio delle attività di gestione previste al comma 4 dell'art. 42 i concessionari *"sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente"* (comma 5);

d) la validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, *"qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale, anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare"* (comma 6).

Visto

- il D.A. n. 319/gab dc1S/8/2016 con il quale sono state dettate le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del Demanio Marittimo e, in special modo, l'allegato 1, parte IV art. 2, punto 12 che così prevede: *"i concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta"*;
- il D.A. n. 225 del 24 marzo 2022 della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Salute, con il quale è stata dichiarata l'apertura della stagione balneare 2022, con inizio dal primo maggio e termine al 31 ottobre 2022;
- l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 13 aprile 2022 con la quale è stato disposto il divieto di balneazione nei tratti di mare e di costa del territorio comunale, secondo i prospetti allegati 4/A, 4/B, 4/D al citato D.D.G. n. 225/2022, che formano parte integrante del presente provvedimento.

Richiamata

- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Messina - Autorità Marittima dello Stretto n. 41 del 1/6/2022;
- gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

Considerato

che nel corso dei controlli ordinari eseguiti dalla Polizia Municipale e dalla Capitaneria di Porto di Messina, sulle strutture balneari e nelle aree demaniali oggetto di concessione, è stato accertato che le zone circostanti l'area oggetto di concessione non vengono correttamente e costantemente pulite e che spesso, nelle aree retrostanti le strutture balneari, vengono creati dei veri e propri depositi di rifiuti o zone in cui vengono accatastati materiali di vario genere che costituiscono causa di degrado ambientale, con annidamento anche di topi con conseguente pericolo per la salute pubblica.

Ritenuto

necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Messina per finalità igienico sanitarie e di decoro, dando atto dei contenuti dell'Ordinanza n. 41 del 1/6/2022 della Capitaneria di Porto di Messina - Autorità Marittima dello Stretto ed integrando i medesimi secondo le competenze del Comune di cui all'art. 192 comma 3 del D.L.vo 152/2006 e di cui all'art.50 comma 5 D.L.vo 267/2000.

Ordina

Art. 1) ZONA DI MARE RISERVATA AI BAGNANTI E ORARI DI BALNEAZIONE

La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco, così come definite all'articolo 2, pt. 4 della Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Messina - Autorità Marittima dello Stretto n. 41 del 1/6/2022, dalle ore 9 alle ore 19, è destinata esclusivamente alla balneazione. Il suddetto limite, nel mare compreso tra Viale Annunziata ed il Canale degli Inglesi del Comune di Messina, è fissato a 100 metri dalla costa.

Art. 2) PULIZIA SPIAGGE LIBERE

Il servizio di pulizia delle spiagge libere, compresa la vagliatura meccanica dell'arenile, sarà effettuato dalla Messina Servizi Bene Comune S.p.a., nei modi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, tra le ore 5 e le ore 9. Eventuali variazioni dovranno essere motivate da specifici motivi organizzativi. La Messina Servizi Bene Comune collocherà, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati, contrassegnati da una bandierina, che indica la postazione per il conferimento dei rifiuti.

Art. 3) CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Sulle aree demaniali marittime del Comune è vietato:

- 1) alare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito: le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per le unità a motore, a vela (comprese le tavole), a vela con motore ausiliario l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;
- 2) lasciare unità in sosta sulle aree demaniali marittime. Fanno eccezione le unità da diporto depositate in aree demaniali munite di concessione e specificamente attrezzate, destinate al Ricovero Natanti (RN), e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio e di vigilanza;
- 3) lasciare incustoditi dalle ore 21 alle ore 9 del giorno successivo, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- 4) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, nonché mezzi nautici, la fascia di m 1,5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;
- 5) campeggiare, accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- 6) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, motociclo e ciclomotore, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, e dei mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- 7) praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Le attività di cui ai periodi precedenti sono comunque sempre vietate in caso di affollamento della spiaggia e dello specchio acqueo antistante. Detti giochi, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, dovranno essere

praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione é comunque vietata la pratica del kite-surf giusta Ordinanza di Sicurezza della Balneazione della Capitaneria di Porto di Messina Autorità Marittima dello Stretto n. 41 del 1/6/2022, art. 14.

8) tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;

9) esercitare attività ed organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;

10) consumare bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro sulle aree demaniali, ivi comprese le spiagge e gli arenili;

11) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;

12) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

13) installare gazebo, anche se aperti, o strutture simili in sostituzione degli ombrelloni;

14) distendere o tinteggiare reti.

Tutti i divieti di cui alla odierna ordinanza sindacale restano in vigore per l'intero anno. Le unità da diporto di qualsiasi dimensione, compresi canoe, pattini, pedalò, ecc., depositate sugli arenili, esternamente alle aree munite di concessione per la balneazione ed a quelle munite di concessione per il ricovero natanti, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, potranno essere rimosse dalle Autorità preposte. Le unità da diporto di qualsiasi dimensione, depositate sugli arenili, esternamente alle aree munite di concessione, che versino in stato di abbandono e deteriorate, sono assimilate a rifiuti; delle stesse verrà disposta la rimozione e lo smaltimento, ai sensi dell'art. 192 comma 3 Decreto Legislativo n.152/2006, nell'inerzia del soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti e nell'inerzia dell'Ente Regione Siciliana, titolare dell'area demaniale.

Art. 4) DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE ATTREZZATE.

Per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni demaniali marittime devono garantire l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate in conformità al titolo concessorio di cui sono titolari e nel rispetto delle disposizioni regionali che decretano l'apertura e la durata della stagione balneare.

Nei periodi di apertura deve essere curato il decoro, l'estetica, l'igiene, la funzionalità e la sicurezza così come stabilito dalla presente ordinanza, da quelle dell'Autorità Marittima e delle norme di legge vigenti.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario. Quest'ultimo é tenuto alla pulizia del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima e della sua manutenzione e conservazione, con facoltà di accedervi previa autorizzazione demaniale, anche con mezzi meccanici strettamente necessari alle operazioni predette.

Il concessionario é tenuto a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata.

In caso di area interposta fra due concessionari, gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.

E' fatto obbligo assicurare la manutenzione, l'igiene, la sicurezza e la pulizia dei manufatti ammessi in conformità alla norme edilizie ed urbanistiche, che dovranno essere realizzati e mantenuti oltre che nel rispetto del decoro, anche nel rispetto della normativa urbanistico ed edilizia vigente. Gli accessi alla spiaggia oggetto di concessione, i servizi e le altre attrezzature dedicate devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

Art. 5) SANZIONI

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171 del 2005 relativo alla navigazione da diporto, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Autorità Amministrativa potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi, ferma restando la possibilità d'irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

Art. 6) ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione ed abroga e sostituisce la precedente Ordinanza Sindacale n. 143/2021.

Avverte

che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Messina.

Dispone che

- la Polizia Municipale, la Polizia Metropolitana di Messina e tutti gli Organi di controllo siano onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza;
- la medesima:
 - venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Messina;
 - venga comunicata a:
 - Presidenza della Regione Siciliana;
 - S.E. Prefetto di Messina;
 - Sig. Questore di Messina;
 - Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
 - Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
 - Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
 - Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
 - Comandante dei VV.FF. di Messina;
 - Comandante della Capitaneria di Porto di Messina,
 - Polizia Municipale di Messina;
 - Polizia Metropolitana di Messina.

Il Dirigente
(Ing. Antonio Cardia)

L'Assessore alle Politiche Ambientali
(Avv. Dafne Musolino)

IL SINDACO
(Dott. Federico Basile)